

MODULO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Allegato 5)

AVVISO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROVO DI LOCALI NELLA PALAZZINA “VIGARANI” ALL’INTERNO DEL GIARDINO DUCALE ESTENSE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

*da compilare a cura di ogni soggetto (singolo o facente parte di raggruppamento di concorrenti) ed inserire nel
“PLICO 1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'

(N.B.: in caso di raggruppamento di concorrenti il presente modulo, debitamente datato e sottoscritto dal legale rappresentante, dovrà essere prodotto separatamente da ogni singolo componente il raggruppamento)

Il/La Sottoscritto/a

COGNOME E NOME			
COMUNE DI NASCITA		DATA DI NASCITA	
RESIDENZA in Via/Piazza		CIVICO n.	
COMUNE di residenza		CAP	
IN QUALITA' DI (specificare il titolo del dichiarante, carica ricoperta, estremi della procura, etc.)			
DENOMINAZIONE SOGGETTO COMMERCIALE (DITTA, IMPRESA, SOCIETA', ECC.)			
Indirizzo e-mail			
Indirizzo PEC			
Numero contatto telefonico cellulare			

In relazione alla partecipazione alla gara per la concessione di locali per la somministrazione alimenti e bevande, oltre ad attività integrative culturali e dell’intrattenimento, presso locali e area nella palazzina “Vigarani” - Modena, avvalendosi della facoltà previste dal DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara come segue:

a 1) non avere riportato (legale/i rappresentante/i dei soggetti partecipanti alla selezione in forma singola o associata) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;

a 2) relativamente alle attivita' di somministrazione alimenti e bevande:

a 2.1) di possedere (preposto) uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 6 della Legge della Regione Emilia Romagna n. 14/2003 e ss.mm.ii. e cioè:

1) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente all'attivita' di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo decennio, l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

3) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro.

In caso di società, od organismi collettivi, il possesso di uno dei requisiti sopra indicati è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attivita' di somministrazione. In caso di impresa individuale i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal titolare o, in alternativa, dall'eventuale altra persona preposta all'attivita' di somministrazione.

Il requisito di cui al n. 1) è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge n. 426 del 1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dall'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), salvo cancellazione dal medesimo registro.

Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio regionale si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

a 2.2) di essere in possesso (preposto) dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 secondo cui non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- 1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- 2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- 3) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- 4) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice Penale;
- 5) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- 6) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal D.Lgs 159/2011, ovvero a misure di sicurezza.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni sulle norme sui giochi.

Tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo n. 85 commi 2) e 2-bis) del D.L.vo 6.09.2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia". In caso d'impresa individuale i requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.

b) di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività così come stabilito dall'art. 71 del Dlgs 59/2010 e dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931).

c) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste

dall'art.67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo n. 85 commi 1), 2) e 2-bis) del D.lgs. 6.09.2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

d) di essere disponibile ad avviare le attività proposte subito dopo il completamento degli allestimenti (arredi, attrezzature), in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative e pareri necessari a cura del concessionario dagli enti preposti ove previsti (es.: autorizzazioni sanitarie AUSL, parere Vigili del Fuoco, pratica edilizia presso Comune di Modena, pratica commerciale segnalazione certificata d'inizio attività somministrazione di alimenti e bevande presso Comune di Modena – SCIA).

e) di non essere stato inadempiente nell'esecuzione degli obblighi contrattuali con il Comune di Modena e di non avere commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento nei confronti del Comune medesimo di imposte, tasse e tributi definitivamente accertati (N.B.: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte, tasse e tributi dovuti al Comune di Modena superiore all'importo di € 5.000,00. Si precisa che non verranno considerate le suddette violazioni ove il concorrente abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, tasse e i tributi definitivamente accertati dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.)

f) di non essere stati dichiarati falliti;

g) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione di rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della ditta per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio, secondo quanto previsto dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012;

h) di indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, la posta elettronica non certificata, al cui indirizzo autorizza inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

i) di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni poste dall'avviso di gara e dallo schema di concessione;

i.1) di avere effettuato sopralluogo e di accettarne la consegna dei locali nello stato in cui si trovano;

oppure
i.2) di non avere effettuato sopralluogo di non sollevare alcun contenzioso, nei confronti dell'Amministrazione, che possa riguardare il riscontro di anomalie tali da pregiudicare il normale svolgimento delle attività

l) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Agricoltura e Artigianato per categoria pertinente, indicando espressamente:

- il numero di iscrizione.....
- il nominativo dei legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici.....

m) che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, che la medesima non ha presentato domanda di concordato che a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data della scadenza della presentazione delle offerte;

n) di non aver commesso violazioni gravi in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. (N.B.: Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.)

o) di dichiarare, come previsto all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012, il/i nominativo/i del titolare/i/legale rappresentante/i, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali riferiti alla presente procedura
come segue”

Data _____

FIRMA

Alla suddetta dichiarazione si allega fotocopia (fronte/retro) di un documento di identità del sottoscrittore/i in corso di validità.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:

1. Il presente modulo può essere riprodotto senza apportare modifiche sostanziali al contenuto.
2. La dichiarazione, redatta in lingua italiana, va inserita nel plico 1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
3. La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante.
4. In caso di **raggruppamento** il presente modulo **dovrà essere prodotto separatamente da ogni singolo componente il raggruppamento**, e debitamente datato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un **documento di identità del sottoscrittore**, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.